

**DELIBERAZIONE 8 OTTOBRE 2019
404/2019/R/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA
N. 1901/2019 DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
127/2017/R/EEL IN MATERIA DI ESTENSIONE DEGLI INDENNIZZI AUTOMATICI AI
CLIENTI FINALI, A CARICO DEGLI OPERATORI DI RETE, PER INTERRUZIONI DI LUNGA
DURATA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1082^a riunione del 8 ottobre 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 luglio 2007, 172/2007 (di seguito deliberazione 172/07);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, 333/07, ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE 2008-11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE 2012-15);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel, ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE 2016-23);
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2017, 127/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 127/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2019, 126/2019/R/eel;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 48/2015/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 48/2015/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 415/2015/R/eel;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2019, 287/2019/R/eel;
- il ricorso di e-distribuzione S.p.a., numero di registro generale 1138 del 2017, avverso la deliberazione dell'Autorità 127/2017/R/eel;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. II, del 28 agosto 2019, n. 1901 (di seguito: sentenza 1901/19).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità il potere di determinare *standard* specifici di qualità per i servizi di pubblica utilità, ivi inclusi la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, e di fissare indennizzi automatici nel caso di mancato rispetto di tali *standard*;
- con la deliberazione 172/07 l’Autorità ha introdotto *standard* in materia di tempi massimi di ripristino dell’alimentazione ed indennizzi automatici per gli utenti connessi alle reti in media e bassa tensione (di seguito: utenti MT e BT) che subiscono interruzioni prolungate, per qualsiasi causa e origine; in particolare, la deliberazione 172/07 prevede che:
 - gli indennizzi siano posti a carico degli operatori di rete (imprese distributrici e Terna) solo per le interruzioni di loro responsabilità, mentre gli stessi indennizzi sono posti a carico del Fondo eventi eccezionali in caso di interruzione non imputabili agli operatori (riconducibili nella classe delle cause di forza maggiore);
 - gli operatori di rete siano esonerati dall’onere di corresponsione dell’indennizzo in caso di sospensione e posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, documentabili dal preposto alla sicurezza sul lavoro o per decisione della pubblica autorità (es. chiusura della viabilità): in tali casi, la quota parte di indennizzi corrisposti agli utenti è posta a carico del Fondo eventi eccezionali;
 - il valore degli indennizzi erogati agli utenti MT e BT non possa superare un tetto massimo, differenziato in ragione della tipologia di utenza coinvolta nell’interruzione prolungata;
- le suddette disposizioni sono state confermate dall’Autorità con l’adozione dei Testi integrati della regolazione della qualità (o regolazione *output based*) per i periodi di regolazione 2008-11 e 2012-15, e da ultimo, con la deliberazione 646/2015/R/eel, per il periodo di regolazione 2016-23;
- successivamente, con la deliberazione 127/2017/R/eel, anche tenuto conto delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 48/2015/R/eel, l’Autorità ha stabilito che, a decorrere dal 1 ottobre 2017, l’onere degli indennizzi corrisposti agli utenti MT e BT sia a carico degli operatori di rete anche per interruzioni il cui innesco è attribuito a cause di forza maggiore per la quota eccedente il limite di 72 ore di interruzione, fermi restando i meccanismi di sospensione e posticipazione delle operazioni sopra richiamati; inoltre, dal 1 ottobre 2017, tali indennizzi sono stati estesi per durate di interruzione fino ad un nuovo tetto massimo, espresso non più in euro ma in ore, pari a 10 giorni; le suddette innovazioni rispondono alle seguenti finalità:
 - a) responsabilizzare maggiormente gli operatori di rete per accelerare al massimo la fase di ripristino dell’alimentazione, anche in relazione a eventi per i quali la causa scatenante dell’interruzioni è stata attribuita a forza maggiore, decorso un certo periodo di tempo e fatti salvi i meccanismi già descritti per esonerare gli operatori dalla quota parte dell’onere degli indennizzi in caso di

posticipazione e sospensione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza;

- b) assicurare adeguate condizioni di tutela degli utenti colpiti da tali eventi, estendendo il tetto massimo agli indennizzi fissato con la deliberazione 646/2015/R/eel, e prevedendo che detti indennizzi continuino ad aumentare in proporzione alla durata del disservizio.

CONSIDERATO CHE:

- avverso alla deliberazione 127/2017/R/eel e-distribuzione S.p.a. (di seguito: e-distribuzione) ha proposto ricorso al Tar Lombardia, il quale, con sentenza 1901/2019, lo ha accolto esclusivamente con riferimento alle doglianze di natura procedurale, precisando in particolare che:
 - a) l'accoglimento si fonda sulla mancata attivazione delle garanzie partecipative nell'ambito del procedimento di regolazione, in quanto le innovazioni introdotte nella disciplina in materia di indennizzi ai clienti finali in caso di interruzione del servizio elettrico non sarebbero state precedute dalla doverosa procedura di consultazione;
 - b) non assumono rilievo le due procedure di consultazione avviate il 12 febbraio 2015 ed il 6 agosto 2015, dalle quali non emerge con chiarezza l'obiettivo di configurare l'indennizzo con le modalità da ultimo poi effettivamente stabilite, né la previsione di nuovi limiti massimi all'ammontare degli indennizzi e la sostituzione del tetto massimo in ore anziché in euro;
- conseguentemente, l'annullamento della deliberazione 127/2017/R/eel non ha consumato il potere dell'Autorità di introdurre modifiche alla regolazione della qualità di tenore analogo a quelle adottate con tale provvedimento, comunque orientate a perseguire le finalità di promozione dell'efficienza dei servizi e di miglioramento delle forme di tutela dei clienti finali, come meglio chiarite alle lettere a) e b) del precedente gruppo di considerati;
- in tale prospettiva, anzi, l'Autorità è tenuta a rinnovare il procedimento di regolazione, realizzando le garanzie partecipative sulle predette finalità ed esigenze di riforma della regolazione le quali non sono venute meno.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nel periodo di efficacia della deliberazione 127/2017/R/eel alcune decine di migliaia di clienti MT e BT hanno ricevuto indennizzi per interruzioni prolungate di ammontare calcolato sulla base delle disposizioni ivi contenute e annullate dalla citata sentenza 1901/2019;
- in conseguenza dell'effetto ripristinatorio ora per allora della sentenza di annullamento, i suddetti importi dovranno essere rideterminati sulla base della disciplina che l'Autorità adotterà in esito al procedimento da avviare in coerenza con tale decisione giurisdizionale;

- peraltro, nelle more del suddetto procedimento, trovano provvisoria applicazione le disposizioni previgenti alla deliberazione 127/2017/R/eel; in tale contesto potrebbero insorgere problemi applicativi tra operatori di rete e utenti con riferimento agli indennizzi già erogati nel periodo in cui tale deliberazione è stata applicata: ciò nella misura in cui gli operatori di rete procedessero al recupero degli indennizzi erogati, qualora poi – alla luce della disciplina che sarà adottata in esito al predetto procedimento – i medesimi indennizzi risultino nuovamente dovuti (ancorché per importi eventualmente differenti).

RITENUTO CHE:

- sia necessario, in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia 1901/2019, avviare un procedimento per l'adozione di un provvedimento di riforma della disciplina degli indennizzi automatici agli utenti MT e BT, a carico degli operatori di rete, per le interruzioni prolungate, che realizzi le finalità richiamate alle lettere a) e b) del primo gruppo di considerati;
- sia opportuno adottare, nelle more del predetto procedimento, disposizioni temporanee e transitorie volte a evitare possibili contenziosi e disagi in ordine alla corretta gestione degli indennizzi già erogati in base all'annullata deliberazione 127/2017/R/eel;
- a tal fine, sia opportuno rinviare transitoriamente il recupero da parte delle imprese distributrici degli indennizzi già erogati, rimandando la loro corretta gestione al provvedimento che l'Autorità adotterà in esito al procedimento medesimo

DELIBERA

1. di avviare, in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia 1901/2019, un procedimento finalizzato all'adozione di provvedimenti in merito alla disciplina degli indennizzi automatici agli utenti MT e BT, a carico degli operatori di rete, per le interruzioni prolungate o estese, coerente con le finalità meglio precisate in motivazione;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 1. al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, e prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2019;
3. di disporre che, fino all'esito del procedimento di cui al punto 1, le imprese distributrici si astengano dal recuperare le somme erogate a titolo di indennizzo per interruzioni prolungate ai sensi della deliberazione 127/2017/R/eel;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini